



La proposta di legge popolare è stata elaborata dai soci dell'associazione
La casa di sabbia Onlus.

Ottobre 2018

***Interventi per il sostegno ai valdostani che necessitano di assistenza
sanitaria fuori Regione e alle loro famiglie***

Capo I – Finalità

Articolo 1 - Oggetto

Con la presente legge si disciplinano, nel caso di necessità di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione ed esami strumentali presso strutture sanitarie situate fuori Regione e che non possono essere fruite nelle strutture sanitarie della Regione o che richiedono tempi d'attesa incompatibili con lo stato di salute dell'assistito o tali da precluderne la possibilità di intervento o di cure:

- l'erogazione di un contributo per le spese di viaggio
- l'erogazione di un contributo per le spese di soggiorno
- misure per il sostegno logistico, psicologico e amministrativo
- misure per il sostegno dei familiari rimasti in Valle d'Aosta.

Le prestazioni sanitarie di cui al comma precedente sono soltanto quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Capo II - Contributi per le spese di viaggio e soggiorni

Articolo 2 - Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi tutti i residenti in Valle d'Aosta assistiti dal Servizio Sanitario Regionale.

Sono esclusi i domiciliati in Valle d'Aosta non residenti e temporaneamente iscritti al



Servizio Sanitario Regionale.

Articolo 3 - Misura del contributo per le spese di viaggio e di soggiorno

Per le spese di viaggio, è erogato un contributo forfettario a seconda della distanza tra il domicilio dell'assistito e la struttura sanitaria:

- distanza tra 80 e 150 chilometri: 60,00 euro
- distanza tra 151 e 250 chilometri 100,00 euro
- distanza tra 251 e 500 chilometri: 200,00 euro
- distanza oltre i 500,00 chilometri: 350,00 euro

Per le spese di soggiorno, è erogato un contributo forfettario pari a 30,00 al giorno. Nel caso di prestazioni ambulatoriali o ricoveri in regimi che non prevedono il pernottamento è erogato il solo contributo di viaggio.

Nel caso di prestazioni ambulatoriali o ricoveri che pur non prevedendo il pernottamento presso la struttura, sono ripetuti e ravvicinati nel tempo è erogato un solo contributo di viaggio e il contributo per il soggiorno è erogato per la durata complessiva del soggiorno fuori regione.

Nel caso di pazienti minori o non autosufficienti, il contributo per le spese di soggiorno è aumentato del 50%.

Gli importi sono aggiornati triennialmente con Provvedimento del Dirigente competente in materia di sanità ospedaliera per adeguarli al tasso di inflazione.

Aumenti degli importi superiori al tasso di inflazione possono essere approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 9.

Per particolari patologie, individuate con deliberazione delle Giunta regionale, in luogo del rimborso forfetario si procede al rimborso dei costi di viaggio e soggiorno effettivamente sostenuti dall'assistito.

Articolo 4 - Procedimento di autorizzazione

La concessione dei benefici è subordinata al rilascio di una preventiva autorizzazione, volta a verificare se la prestazione sanitaria, di cura o riabilitazione ha i requisiti previsti dalla presente legge, rilasciata dall'azienda USL della Valle d'Aosta.

A tal fine, il richiedente deve presentare all'azienda USL una domanda che



specifici il presidio prescelto per l'erogazione della prestazione sanitaria e la proposta sanitaria attestante la necessità delle prestazioni, predisposta da un medico specialista in servizio presso l'azienda USL della Valle d'Aosta.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'azienda USL, emana il provvedimento di approvazione o di diniego.

In caso di mancata emanazione del provvedimento nel termine di cui al comma precedente la concessione dei benefici si considera approvata.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed indicare la struttura presente nella Regione presso la quale le cure possono essere adeguatamente fornite.

Articolo 5 - Anticipi

Nel caso di soggiorni la cui durata prevista è superiore a 15 giorni, l'assistito può richiedere un anticipo pari al 70% del contributo per il soggiorno presunto.

Articolo 6 - Norme speciali per le cure all'estero

Nel caso di autorizzazione da parte dell'azienda USL di cure all'estero in forma diretta o indiretta la preventiva autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1 non è richiesta.

Articolo 7 - Divieto di cumulo

Il contributo di cui alla presente legge è incompatibile con altre sovvenzioni a carico del bilancio regionale e/o dell'azienda USL che coprano le spese di viaggio e soggiorno per la diagnosi, la cura e la riabilitazione.

Capo III - Altri interventi e norme finali

Articolo 8 - Interventi per il sostegno logistico, psicologico e amministrativo e per il sostegno ai familiari rimasti in Valle d'Aosta

La Regione promuove, anche attraverso organismi del terzo settore, l'erogazione di servizi per il sostegno logistico, psicologico, amministrativo degli assistiti che ricorrono a cure fuori regione e dei loro familiari.



Articolo 9 - Modalità di attuazione

La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della Commissione consiliare competente, definisce, in prima applicazione entro il....., ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

Con tale deliberazione la Giunta può altresì:

- prevedere l'erogazione del contributo per le spese di viaggio per prestazioni di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale solo a determinate categorie di soggetti individuati in base a in particolari situazioni economico-patrimoniali associate all'età o alla condizione sociale, alla presenza di determinate patologie (croniche, rare o temporaneamente invalidanti) e al riconoscimento dello stato di invalidità e/o di handicap;
- disporre la riduzione del 50% del contributo per le spese di soggiorno nel caso di ricoveri della durata superiore ai 90 giorni;
- stabilire un elenco di patologie escluse dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge;
- stabilire una riduzione fino al 50% dei contributi nel caso di ISEE superiore a 35.000,00 euro;
- stabilire un termine, comunque non inferiore a 180 giorni, oltre il quale cessa l'erogazione del contributo per il soggiorno;
- escludere dall'ambito di applicazione della presente legge le spese di viaggio e soggiorno per cure termali.

Articolo 10 - Relazione annuale

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'azienda USL trasmette all'Assessorato competente una relazione sull'applicazione della presente legge con la quale sono in particolare evidenziati le categorie di assistiti autorizzati alla corresponsione del contributo, i raggruppamenti omogenei di diagnosi e le strutture ospedaliere prescelte.

La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'azienda USL e della Regione.

Articolo 11 - Norme finanziarie



Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 l'onere finanziario è determinato in

Per le finalità di cui all'art. 8 l'onere finanziario è determinato in